



PROVINCIA
DI TERAMO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Settore B10

Affari e Politiche Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione - Politiche
Giovanili - Sport - Ufficio Statistica - Parità e Pari Opportunità - Sanità
- Agenzia Giovani - Caccia - Pesca - Micologia
Servizio Civile, Sicurezza sul Lavoro, URP

Protocollo n. 66233

in data: 25 MAR. 2015

Via mail

All'ATC Salinello

All'ATC Vomano

LORO SEDI

Oggetto: Riscontro a nota mail del 24/03/2015 inerente interventi di controllo della volpe.

Con riferimento alla nota citata in oggetto, con la quale si richiedeva l'autorizzazione a compiere interventi di braccata alla volpe, si comunica che questo Settore non intende discostarsi dal parere espresso dall'organo tecnico di riferimento (ISPRA) per le operazioni in esame, che qui viene condiviso ed allegato.

Distinti saluti.

II DIRIGENTE
Dott.ssa Renata Durante



Prot. n. 9637/ T-A 17 del 2/03/2015

Alla Provincia di Teramo
Settore B10 – Caccia – Pesca - Micologia
Piazza Garibaldi 56
64100 Teramo
FAX:
Email: provincia.teramo@legalmail.it

Oggetto: Piano di controllo delle popolazioni di Volpe in Provincia di Teramo per il quinquennio 2015-2019.

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Anna Alonzi (Tel. 06/5007.2646 - e-mail: anna.alonzi@isprambiente.it); Dott.ssa Paola Aragno (e-mail: paola.aragno@isprambiente.it)

In riferimento alla richiesta di parere circa il programma in oggetto, avanzata da codesta Amministrazione con nota prot. N. 29604 del 4 febbraio u.s., avendo esaminato la documentazione inviata, si comunica quanto segue.

Come già espresso in diverse precedenti note (e.g. prot. 3032 del 20/01/2010), si ribadisce che la sospensione di ogni tipologia di immissione di selvaggina rappresenta una pre-condizione essenziale per l'attivazione di interventi di controllo della Volpe, in quanto tale misura concorre a determinare il contenimento di una fonte trofica artificiale per questa specie e permette di ottemperare ai principi di prioritario intervento mediante metodi incruenti (c.d. metodi ecologici) previsto dall'art. 19, comma 2, della legge n. 157/92, al fine di mitigare gli impatti predatori della Volpe sulla piccola selvaggina. In riferimento a tale obiettivo gestionale, si ribadisce altresì che il controllo della Volpe può essere considerato coerente con il quadro normativo attuale solo qualora gli interventi vengano attuati all'interno di istituti con modalità di gestione finalizzate alla produzione di selvaggina (ZRC e ZRV) ove si sospenda qualsiasi operazione di ripopolamento di selvaggina (di cattura, allevata o di importazione). Tale principio vale anche per le Aree Cinofile Permanenti, nelle quali la realizzazione di eventuali attività di controllo appare accettabile solo qualora non si realizzi alcun rilascio di selvaggina di qualunque origine e contestualmente venga escluso il prelievo venatorio della selvaggina presente, in modo da favorire l'incremento naturale degli animali dotati delle caratteristiche migliori per le specifiche finalità di tali aree.

Eventuali interventi di immissione di specie di selvaggina possono essere considerati accettabili solo se attuati in via eccezionale, una tantum, per un periodo limitato di tempo; considerato che interventi di immissione erano già previsti nei piani presentati per le precedenti stagioni di attività, non si ritiene che tale condizione sia rispettata.

In riferimento alle tecniche di intervento, si ribadisce ancora una volta che il ricorso ad abbattimenti condotti con l'ausilio di cani da seguita (battute/braccate) comporta rischi di elevato impatto sulle altre specie non target, contraddicendo i principi di selettività delle tecniche imposti dal dettato normativo e va pertanto escluso dal novero delle tecniche utilizzabili nell'ambito della realizzazione dei piani di controllo della Volpe. Si ritiene invece accettabile l'attuazione degli interventi mediante abbattimento diretto, alla cerca o all'aspetto, e gli interventi alla tana con l'ausilio di cani da tana appositamente addestrati e sottoposti a costante controllo da parte dei conduttori. La cattura attraverso apposite trappole – da attuare solo in casi



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

specifici non esplicitamente definiti nel piano in esame – appare pure accettabile, purché venga assicurato un controllo frequente delle gabbie (almeno una volta al giorno, nelle prime ore di luce).

Si ritengono corrette le previste azioni di prevenzione dei danni della Volpe consistenti sia in iniziative di informazione dirette agli agricoltori (ad es. corretta gestione delle concimaie e degli allevamenti, riduzione delle discariche, ecc.), sia nella promozione di programmi per il miglioramento degli habitat delle specie di selvaggina.

In riferimento agli operatori coinvolti, si ritiene che andrebbe previsto uno specifico percorso formativo per il controllo della Volpe di durata adeguata e con esame finale.

Alla luce di quanto esposto, questo Istituto esprime parere sfavorevole circa il piano proposto per il periodo 2015-2019. Si resta disponibili a valutare un piano di intervento che recepisca integralmente le indicazioni fornite dallo scrivente Istituto.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONSULENZA

(Dott. Piero Genovesi)

AAL-PA/

Rif. Int..5258 /2015